

REGOLAMENTO SOCI MOTOR VALLEY

1) SCOPO E OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i requisiti e le modalità di richiesta di ammissione all'Associazione Motor Valley da parte di persone giuridiche e fisiche, enti e società che svolgono un'attività di tipo motoristico nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione. Il presente regolamento si intende infatti quale appendice allo Statuto, approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea.

2) CATEGORIE DI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell'art. 3.1 dello Statuto i soci si distinguono in:

a) soci fondatori, ovvero i soci che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo;

b) soci ordinari, ovvero i soggetti rientranti nella categoria a) dell'articolo 3.1 dello Statuto e/o comunque i soggetti che il Consiglio Direttivo valuterà a proprio insindacabile giudizio che abbiano i requisiti per rientrare in detta categoria, i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione con diritto di voto in Assemblea;

c) soci sostenitori, ovvero i soggetti rientranti nelle categorie indicate al successivo punto 3), i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione partecipando alle iniziative anche a loro dedicate ed accedendo a specifici servizi offerti dall'Associazione.

Ai soci sostenitori viene concessa la rappresentanza con diritto di voto in Assemblea per il tramite di un socio da essi eletto a maggioranza semplice tra i soggetti regolarmente associati: il socio sostenitore rappresentante della categoria dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Ai sensi del presente Regolamento i soci si distinguono inoltre in:

i) soci "profit" ovvero i soci la cui attività svolta è a scopo di lucro;

ii) soci "no profit" ovvero i collezionisti, club ed i soci di altra natura, la cui attività svolta non è a scopo di lucro.

3) REQUISITI AMMISSIONE SOCI SOSTENITORI

Ai sensi dell'art. 3.1 dello Statuto possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti e società che svolgano una attività di tipo motoristico, nella Regione Emilia-Romagna.

Possono essere soci sostenitori:

- a) soggetti che per notorietà, reputazione ed organizzazione, rappresentino una realtà attrattiva organizzata per il turismo di Territorio (quali Aziende, Musei, Autodromi);
- b) soggetti che alimentano, attraverso eventi, collezionismo e attività culturali, la passione per il motorismo;
- c) soggetti che operano come specialisti (officine e carrozzerie specializzate nel restauro o nelle attività di competizione e trasformazione, scuderie, club di marca o di attività ecc);

- d) soggetti interessati a sostenere l'Associazione e i suoi scopi, pur non essendo attivi nel settore motoristico, quali a titolo esemplificativo le università, istituti scolastici, i centri di ricerca e formazione, gli istituti di credito,
- e) altri soggetti privati o pubblici interessati alle attività motoristiche, al loro studio e sviluppo.

4) MODALITA' DI RICHIESTA ADESIONE

Per divenire socio dell'Associazione, l'interessato deve presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo attraverso la compilazione del form dedicato e disponibile alla pagina del sito www.motorvalley.it/associazione/. Non verranno accettate domande non complete e/o mancanti di dati obbligatori che comprendono:

- fatturato dell'azienda
- visura CCIAA
- Durc
- Durf
- Eventuali certificazioni: qualità, sostenibilità, altro
- Certificato casellario giudiziario amministratore
- Certificato carichi pendenti amministratore.

La domanda di adesione comporta l'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

Le domande corredate dalla documentazione obbligatoria vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che si riunisce a tale scopo due volte l'anno (febbraio/marzo e novembre/dicembre e vengono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Il Consiglio Direttivo definirà la categoria di appartenenza (socio ordinario o sostenitore).

L'iscrizione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

5) CRITERI DI VALUTAZIONE CATEGORIE SOCI SOSTENITORI

Al fine di verificare l'ammissibilità dell'interessato ad ottenere la qualifica di socio sostenitore dell'Associazione Motor Valley viene richiesta la sussistenza di requisiti formali e qualitativi come di seguito specificati.

Si intendono per requisiti formali:

- i) avere base permanente-principale in Regione Emilia-Romagna;
- ii) svolgere l'attività prevalente nel settore automotive (core business);
- iii) rispettare i presupposti di correttezza amministrativa/onorabilità;

Si intendono per requisiti qualitativi:

- i) avere i requisiti di eccellenza necessari per far parte dell'Associazione: reputazione, professionalità, rispetto dell'immagine di eccellenza dell'Associazione;
- ii) dare la possibilità di effettuare audit da parte di Motor Valley durante le attività organizzate dai soci e soggette a membership all'Associazione, per verificare il rispetto dei requisiti qualitativi;
- iii) impegnarsi a fornire attività di reporting sull'uso del marchio Motor Valley e sulle attività ad esso correlate:
 - periodici per attività strutturate/continue
 - specifici per attività/iniziativa occasionali;
- iv) individuare un referente deputato ai rapporti con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di definire un'ulteriore categoria di soggetti che collaborano in veste di fornitori dei soci di Motor Valley, identificata come "Partner di Motor Valley", che potranno aderire all'Associazione con modalità e criteri da definire.

6) DIRITTI DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 5.1 dello Statuto l'adesione all'Associazione assicura a tutti i soci il diritto di partecipare all'Assemblea e di essere informati delle attività, iniziative ed eventi realizzati da parte dell'Associazione, nonché di prendere parte alle attività, iniziative ed eventi promossi dall'Associazione ove aperti a tutti gli Associati.

Il diritto di voto in assemblea spetta ai soci Fondatori ed Ordinari, nonché al rappresentante dei soci Sostenitori.

Il socio ha diritto di:

- v) utilizzare il logo Motor Valley nella comunicazione online e offline della propria attività nel rispetto delle regole per un corretto uso dello stesso che verranno fornite dall'Associazione attraverso lo specifico disciplinare allegato e successive modificazioni;
non hanno invece alcun diritto d'uso di marchi di fabbrica di altri soci se non previo accordo scritto tra le parti;
- vi) avere all'interno del sito ufficiale di Motor Valley la pagina dedicata con le informazioni riguardanti la propria attività, informazioni di contatto e rimando al proprio sito web;
- vii) ricevere il kit socio di benvenuto Motor Valley e successivi materiali promozionali e/o di comunicazione, ove prodotti dall'Associazione;
- viii) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento nelle modalità e nei termini indicati al successivo punto 9).

7) DOVERI DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ogni Associato si impegna ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Si impegna altresì a collaborare con l'Associazione con spirito di solidarietà, imprenditorialità e proattività per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Si impegna inoltre ad informare tempestivamente l'Associazione in caso di ogni modifica delle comunicazioni e documentazione trasmesse alla Segreteria all'atto della richiesta di adesione.

Si impegna ad avere all'interno del proprio sito ufficiale una pagina dedicata a Motor Valley con informazioni di contatto e rimando al sito web all'Associazione;

Ogni associato è infine tenuto a pagare la quota associativa nell'ammontare fissato dal presente regolamento al successivo punto 8).

8) QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale viene stabilita come segue:

- euro 100,00 per i soci "no profit";
- euro 200,00 per i soci "profit" con un fatturato inferiore a € 500.000;
- euro 1.000,00 per i soci "profit" con un fatturato tra € 500K e € 10 Milioni;
- euro 2.000,00 per i soci "profit" con un fatturato tra i € 10M e i 50M;
- euro 4.000,00 per i soci "profit" con un fatturato oltre i € 50M;

La quota associativa annuale deve essere corrisposta da tutti i soci aderenti entro il 31 gennaio dell'anno solare in corso, tramite accredito su conto corrente dell'Associazione.

La prima quota associativa sarà versata all'atto dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo:

- per l'anno in corso, ove l'accettazione avvenga in occasione del primo Consiglio dell'anno
- per l'anno successivo, ove l'accettazione avvenga in occasione dell'ultimo Consiglio dell'anno.

9) CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto i soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione.

L'associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dando comunicazione all'Associazione mediante raccomandata a/r o pec. Il recesso avrà efficacia immediata, ma il socio uscente sarà comunque tenuto a corrispondere all'Associazione la quota annuale per l'esercizio in corso.

L'Associato cessa di far parte dell'Associazione per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, al presente Regolamento nonché alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- b) non fornisca, in modo sistematico ed ingiustificato, le informazioni utili alla creazione dell'offerta turistica;
- c) non ottemperi al pagamento della quota sociale;
- d) in caso di scioglimento, liquidazione o qualsiasi altro fatto oggettivamente indicatore di cessazione dell'attività del socio;
- e) in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo, di concordato minore e di liquidazione coatta amministrativa, nonché di altre procedure che includono accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, composizione negoziata della crisi e le procedure di sovraindebitamento.

Prima della delibera di esclusione emessa dal Consiglio Direttivo, gli Organi dell'Associazione sono tenuti a dare al socio da escludere comunicazione scritta, mediante raccomandata a/r o pec, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio, in modo tale da consentirgli di far pervenire, almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio, eventuali controdeduzioni.

Gli Associati receduti o esclusi non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti per l'esercizio in corso.

10) MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.